

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

Modifica degli artt. 13, 17, 29, 32, 33, 36 e 41
dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Relazione del Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche) in ordine alla modifica degli artt. 13, 17, 29, 32, 33, 36 e 41 dello Statuto sociale

(redatta in conformità allo Schema n. 3 Allegato 3A Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche)

Signori Soci,

la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi dell'art. 72 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato), è volta a illustrare e motivare la proposta – indicata al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria – di modificare alcune disposizioni dello Statuto sociale.

Come noto, la Banca d'Italia, nel tener conto delle più recenti evoluzioni normative in materia di corporate governance e assetti organizzativi, ha dettato – con Provvedimento del 4 marzo 2008 afferente le "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche" – talune previsioni tese a rafforzare gli standard minimi di organizzazione e di governo societario delle banche e, in tale ambito, ha previsto, tra l'altro, che nelle ipotesi in cui la base sociale "sia particolarmente frazionata (come ad esempio, nelle banche popolari) vanno previsti meccanismi che agevolino una significativa partecipazione dei soci all'assemblea".

In tale prospettiva, nell'ottica di agevolare una ancor più significativa partecipazione dei Soci alle Assemblee della Banca e nell'accogliere le raccomandazioni formulate al riguardo dalla Banca d'Italia, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a un attento riesame dello Statuto della Bipiemme, all'esito del quale ha formulato talune proposte di modifica dell'articolo statutario (artt. 13 e 29) dirette, da un lato, ad accrescere il numero massimo delle deleghe assembleari che il singolo Socio può detenere (che passano da due a tre) e, dall'altro, all'introduzione della possibilità di tenere l'Assemblea dei Soci della Banca anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

Sotto tale ultimo profilo, in particolare, la norma statutaria proposta prevede la possibilità di seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto (e, se espressamente previsto nell'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati) anche per i Soci audio/video collegati da "sedi distaccate", individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione con il voto di almeno dodici consiglieri.

Nell'occasione, il Consiglio di Amministrazione di questa Banca ha altresì deciso di sottoporre all'esame dell'Assemblea alcuni ulteriori interventi di modifica del dettato statutario, e in particolare:

Art. 13, Statuto (adempimenti per l'intervento in assemblea e l'esercizio del voto): il D.Lgs. 27/2010 – che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/36/CE in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (cd. shareholders' rights directive) – ha modificato, fra l'altro, l'art. 2370 del codice civile (norma richiamata in Statuto) afferente la disciplina relativa al diritto d'intervento all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte dei Soci.

In tale ambito, l'attuale formulazione dell'art. 2370 del codice civile dispone, per le società quotate, un rinvio alle leggi speciali, e quindi al D.Lgs. 58/98 (cd. TUF, e, in particolare, art. 83-sexies) e alle connesse norme di attuazione (Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008, afferente la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione", come da ultimo modificato lo scorso 24 dicembre).

In proposito, si rende necessaria la modifica dello Statuto sociale con l'eliminazione del riferimento alla ormai superata norma codicistica, e il conseguente allineamento alla normativa ora vigente, prevedendo altresì, ex art. 83-sexies, co. 3, TUF, che i Soci interessati a intervenire all'Assemblea non possano cedere, fino alla chiusura dell'Assemblea, le azioni "depositate" ai fini assembleari.

Art. 17, Statuto (prestito obbligazionario CIC): si procede all'abrogazione del quarto e del quinto comma dell'art. 17 dello Statuto afferenti l'eventuale aumento di capitale al servizio del Prestito Obbligazionario Convertibile "Banca Popolare di Milano/CIC 2004-2009 Convertibile", disposizioni ormai superate, essendo scaduto il termine per l'esercizio della conversione del prestito in parola.

Artt. 32, 33 e 41, Statuto (deposito liste dei candidati agli organi sociali): la Consob – in attuazione del suddetto D.Lgs. 27/10 – ha approvato talune modifiche al Regolamento Emittenti (RE).

Tali modifiche (approvate con delibera Consob n. 17592 del 14 dicembre 2010), fra l'altro, adeguano la disciplina regolamentare al mutato quadro normativo primario, in particolare, in materia di informativa pre e post assembleare, voto di lista ed esercizio del diritto di voto.

Con particolare riferimento all'elezione dei componenti il Collegio Sindacale, l'art. 144-sexies RE prevede, nel nuovo comma 4-bis, che "per le società cooperative le liste sono depositate presso la sede sociale tra il trentesimo e il tredicesimo giorno precedente l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, anche se il relativo avviso di convocazione non sia stato ancora pubblicato".

In proposito, l'attuale testo dello Statuto della Banca – che fissa in "almeno quindici giorni prima dell'Assemblea" il termine ultimo per il deposito delle liste di candidati alle cariche sociali – va pertanto allineato alla più recente normativa Consob. Al fine di uniformità e facilità di gestione, viene altresì proposto analogo termine statutario anche con riguardo al deposito delle liste dei candidati alla carica di Amministratore.

Art. 36, Statuto (attribuzioni del Consiglio di Amministrazione): come noto, l'art. 2365, co. 2, cod. civ., consente di delegare all'organo amministrativo, fra l'altro, le deliberazioni concernenti "la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis" del codice civile, di regola riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

In proposito, si propone che, nei casi di operazioni di fusione di società detenute interamente da Bipiemme (ex art. 2505 cod. civ.), il Consiglio di Amministrazione, con il voto di almeno quattordici consiglieri, possa adottare la relativa delibera, consentendo così alla Banca di evitare il ricorso all'Assemblea e il sostenimento dei connessi oneri.

Art. 41, Statuto (elezione Sindaci di minoranza): come noto, l'art. 144-sexies, co. 10, RE dispone che "nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso".

A tal fine, si propone che l'attuale meccanismo statutario di nomina del Collegio Sindacale (che, prevede, nel caso vengano votate due liste di minoranza, la partecipazione di entrambe, indipendentemente dai voti ottenuti, alla composizione dell'organo) venga integrato da un criterio di attribuzione che tenga conto del numero dei voti ottenuti dalle diverse liste di minoranza.

In particolare, si propone di consentire alla "seconda minoranza" di esprimere un Sindaco effettivo e un supplente a condizione di aver ottenuto un numero di voti almeno pari al 25% dei voti ottenuti dalla "minoranza più votata" (ossia la lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima).

In caso di non raggiungimento di tale percentuale, i suddetti Sindaci verranno tratti dalla lista della "minoranza più votata", fermo restando quanto previsto dallo Statuto nel caso di presentazione di una lista da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (si ricorda infatti che, in tale ipotesi, un membro effettivo e un membro supplente sono tratti dalla lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, alla sola condizione che la stessa abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al 5% dei voti complessivamente espressi).

Ciò premesso, si riportano di seguito i testi degli interventi statutari proposti:

Testo attuale	Testo proposto
Articolo 13, primo comma Il Socio ha diritto di prendere parte alle Assemblee a condizione che la sua iscrizione a Libro Soci risalga ad almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che siano stati effettuati gli adempimenti di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ. almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea medesima. (...)	Articolo 13, primo comma Il Socio ha diritto di prendere parte alle Assemblee a condizione che la sua iscrizione a Libro Soci risalga ad almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che sia stata effettuata alla Società, nei termini di legge, la comunicazione da parte dell'intermediario presso il quale sono depositate le azioni siano stati effettuati gli adempimenti di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ. almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea medesima. Le azioni oggetto delle suddette comunicazioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea. (...)

<p>Articolo 13, quarto comma</p> <p>(....)</p> <p>Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto e del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>(....)</p>	<p>Articolo 13, quarto comma</p> <p>(....)</p> <p>Ciascun Socio non può rappresentare più di due tre Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto e del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>(....)</p>
<p>Articolo 17, quarto e quinto comma</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2004 ha deliberato l'emissione di nuove azioni ordinarie di Euro 3, per un importo massimo di Euro 81.058.722, mediante emissione di massime n. 27.019.574 azioni ordinarie, al servizio esclusivo del prestito obbligazionario "Banca Popolare di Milano/CIC 2004-2009 convertibile", secondo modalità e termini contenuti nella delibera assembleare e nel regolamento del suddetto prestito.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 15 febbraio 2007 – a seguito dell'aumento da Euro 3 a Euro 4 del valore nominale dell'azione Bipiemme – ha deliberato di aumentare da Euro 81.058.722 ad Euro 108.078.296 l'importo massimo delle emittende azioni al servizio esclusivo del prestito obbligazionario convertibile di cui al comma precedente.</p>	<p>Articolo 17, quarto e quinto comma</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2004 ha deliberato l'emissione di nuove azioni ordinarie di Euro 3, per un importo massimo di Euro 81.058.722, mediante emissione di massime n. 27.019.574 azioni ordinarie, al servizio esclusivo del prestito obbligazionario "Banca Popolare di Milano/CIC 2004-2009 convertibile", secondo modalità e termini contenuti nella delibera assembleare e nel regolamento del suddetto prestito.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 15 febbraio 2007 – a seguito dell'aumento da Euro 3 a Euro 4 del valore nominale dell'azione Bipiemme – ha deliberato di aumentare da Euro 81.058.722 ad Euro 108.078.296 l'importo massimo delle emittende azioni al servizio esclusivo del prestito obbligazionario convertibile di cui al comma precedente.</p>
	<p>Art. 29, comma aggiunto dopo l'ultimo</p> <p>(...)</p> <p>L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei Soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente previsto dall'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno dodici consiglieri, individua di volta in volta le sedi di collegamento.</p>

<p>Art. 32, nono comma (....)</p> <p>Le list dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p> <p>(....)</p>	<p>Art. 32, nono comma (....)</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici tredici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p> <p>(....)</p>
<p>Art. 33, quarto comma (....)</p> <p>Qualora occorra sostituire Amministratori appartenenti a liste di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p> <p>(....)</p>	<p>Art. 33, quarto comma (....)</p> <p>Qualora occorra sostituire Amministratori appartenenti a liste di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno quindici tredici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p> <p>(....)</p>
<p>Articolo 36, primo comma</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea. Il Consiglio può altresì adottare, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ., le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.</p> <p>(....)</p>	<p>Articolo 36, primo comma</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea. Il Consiglio può altresì adottare, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ., le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e, con il voto di almeno quattordici consiglieri, la fusione nei casi previsti dall'art. 2505 cod. civ..</p> <p>(....)</p>
<p>Art. 41, quarto, undicesimo e diciannovesimo comma (....)</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.</p> <p>(....)</p>	<p>Art. 41, quarto, undicesimo e diciannovesimo comma (....)</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici tredici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.</p> <p>(....)</p>

<p>Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un membro effettivo e un membro supplente; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la seconda sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i restanti membri effettivo e supplente.</p> <p>(....)</p>	<p>Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un membro effettivo e un membro supplente; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la seconda, a condizione che abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al 25% rispetto alla seconda lista, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i restanti membri effettivo e supplente; in difetto, i restanti membri effettivo e supplente vengono tratti dalla seconda lista, fermo restando quanto stabilito nel presente articolo per il caso di presentazione di una lista da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.</p> <p>(....)</p>
<p>Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.</p>	<p>Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici tredici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.</p>

In ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti (in particolare, punto 3, schema n. 3, allegato 3A del Reg. Consob 11971/99 e successive modifiche), si fa presente che le modifiche statutarie in oggetto non rientrano in alcuna ipotesi legislativa o statutaria comportante il diritto di recesso dei Soci.

Signori Soci,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano:

- udita e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- subordinatamente alle autorizzazioni di legge

delibera

- di approvare la nuova formulazione degli artt. 13, 17, 29, 32, 33, 36 e 41 dello Statuto sociale nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di delegare al Presidente e a ciascuno dei Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle modifiche statutarie deliberate, nonché per apportare al deliberato assembleare tutte quelle varianti, modifiche e aggiunte eventualmente richieste dall’Autorità Giudiziaria o dall’Organo di Vigilanza”.

Milano, 29 marzo 2011

Il Consiglio di Amministrazione